

CONVENZIONE**CIG: 7847227892****TRA**

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, rappresentata dal Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale, ing. Sandro Chiarandini domiciliato per l'incarico presso la Direzione Centrale Infrastrutture e territorio, che interviene in nome e per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327), di seguito anche solo "**Regione**";

E

FONDAZIONE FS ITALIANE, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, Codice Fiscale 97741190587, P. IVA 12518491001, registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma n. 938/2013, (di seguito più brevemente denominata "**Fondazione**"), in persona del Direttore della Fondazione, ing. Luigi Cantamessa, nato a Trescore Balneario in data 17/03/1977, domiciliato per la carica presso la predetta sede, in forza dei poteri al medesimo attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 2 luglio 2013 e successive delibere di cui all'atto del Notaio Nicola Atlante di Roma Rep. 55708 Raccolta 28031, registrato a Roma 5, il 28 dicembre 2017 al n. 18143 Serie 1/T (di seguito "**FONDAZIONE FS**") (di seguito, REGIONE e FONDAZIONE FS congiuntamente anche definite "**Parti**" e singolarmente "**Parte**");

PREMESSO CHE:

- ai sensi della la legge regionale n. 23 del 20 agosto 2007 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) ed in particolare secondo quanto disposto dall'articolo 40 comma 1, a far data dal 1° gennaio 2008 la Regione, in quanto titolare della competenza per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali,

è autorizzata alla stipula di convenzioni con i gestori del servizio ferroviario attualmente operanti in Regione volte a disciplinare lo svolgimento dei servizi stessi per il periodo transitorio, intercorrente fra la citata data fino all'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti;

- in data 29 dicembre 2017 è stato sottoscritto tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Società Trenitalia s.p.a. l'atto di proroga pos. n. 216 per gli anni 2018/2019 del contratto rep. N. 9146 dd 8 maggio 2009 (e successivi atti integrativi e di proroga) per la gestione dei servizi ferroviari regionali;
- con deliberazione giuntales n. 2685 dd. 28 dicembre 2017, con la quale sono stati individuati, tra l'altro gli elementi essenziali della suddetta proroga contrattuale la Giunta Regionale ha disposto tra l'altro, che l'atto di proroga "... preveda l'impegno di Trenitalia a collaborare all'effettuazione di servizi con materiale storico, nei modi che saranno definiti all'interno di un atto convenzionale da stipularsi con Fondazione FS";
- che lo stesso atto di proroga pos. n 216 dd. 29.12.2017 all'articolo 10 (Servizi effettuati con materiale storico), comma 1, ha disposto che " La Regione negli anni 2018 e 2019 svilupperà, sulla base dei positivi risultati conseguiti dai servizi già attuati, servizi ferroviari con materiale storico leggero o trainato, anche con l'utilizzo di locomotiva a vapore. Le modalità saranno definite in un apposito atto convenzionale che sarà stipulato dalla Regione con Fondazione FS. Trenitalia si impegna a collaborare per la buona riuscita degli eventi.";
- nel corso della vigenza contrattuale trascorsa, sono stati effettuati in forma episodica fino all'anno 2017, servizi ferroviari con materiale storico trainato e locomotiva a vapore, in relazione a eventi di valenza regionale finalizzati alla promozione del trasporto ferroviario e del territorio;

- dal cambio orario di dicembre 2017 è stata riattivata al servizio commerciale la prima tratta della ferrovia Sacile-Gemona (tratta Sacile-Maniago) e che nel corso del 2018 è stata ripristinata la circolazione sulla tratta Osoppo-Maniago, per i soli treni turistici, consentendo con ciò la circolazione di treni turistici su tutta la linea.
- la Legge 9 agosto 2017 n. 128, recante “ Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico”, ha ricompreso nel relativo elenco, la Linea Sacile-Gemona e che conseguentemente a ciò sono in via di definizione le attività di promozione e di programmazione con Fondazione FS, Trenitalia e il territorio interessato, finalizzate alla realizzazione dei servizi ferroviari con materiale storico;
- Fondazione FS ha inserito la linea Sacile-Gemona nel progetto “Binari senza tempo;
- in data 17 maggio 2018 è stata sottoscritta tra la Regione e Fondazione FS la Convenzione 86/P, per l’anno 2018, finalizzata alla realizzazione di treni con materiale storico sulle linee ferroviarie della Regione, secondo il programma allegato al predetto atto convenzionale;
- Il programma dei treni storici realizzato per l’anno 2018 ha conseguito significativi positivi risultati in termini di affluenza;
- l’articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019) che dispone che “ al fine di proseguire nell’attività di realizzazione di servizi ferroviari con materiale storico finalizzati alla promozione del trasporto ferroviario e alla valorizzazione turistica del territorio, in relazione sia alla qualificazione della ferrovia Sacile - Gemona quale ferrovia turistica ai sensi della legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o

archeologico), sia alle peculiarità storico/ambientali degli altri contesti regionali serviti dalla ferrovia, anche in correlazione con la Rete delle Ciclovie Regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare specifiche risorse finalizzate alla stipula di convenzioni con Fondazione FS per la realizzazione dei relativi servizi”;

- la Regione, con nota prot. n. 17386 facendo seguito alle interlocuzioni e agli approfondimenti realizzati con Fondazione FS e con i territori interessati, ha trasmesso, in data 18.03.2019 la proposta di programma dei servizi ferroviari per l'anno 2019 da realizzare con materiale storico a sostegno delle potenzialità turistiche della linea ferroviaria Sacile-Gemona e sulle altre linee regionali correlato alle principali manifestazioni di interesse regionale o a contesti naturalistici, enogastronomici, culturali, sportivi che consentano la promozione del territorio, richiedendo alla stessa Fondazione FS un riscontro conclusivo di fattibilità del programma delineato per il 2019 e la trasmissione della relativa valorizzazione economica;

- Fondazione FS, con nota prot. n. FS-AD-FOND\AD0\P\2019\0000156 dd. 20.03.2019, ha trasmesso il relativo prospetto di valorizzazione economica, corredato con le informazioni di dettaglio;

- Fondazione FS, conferma l'impegno, già contenuto nell'atto convenzionale relativo all'anno 2018, alla realizzazione, con il supporto di RFI, delle attività di restauro e di riutilizzo del deposito ferroviario storico di Casarsa della Delizia, che sarà finalizzato, quale struttura correlata al Polo Storico Museale di Campo Marzio a Trieste, al rimessaggio, ove necessario e tecnicamente fattibile, di parte del materiale storico utilizzato per la realizzazione dei servizi della presente convenzione;

- Fondazione FS, conferma l'impegno a valutare la possibilità di realizzare, due interventi rispettivamente di recupero e rinnovo funzionale dei locali e delle aree esterne della stazione ferroviaria di Meduno e di realizzazione di un nuovo blocco servizi e di

sistemazione delle aree esterne nella fermata di Cornino, poste sulla ferrovia Turistica Sacile-Gemona, interventi finalizzati a valorizzare sotto il profilo turistico tali infrastrutture, anche in previsione della futura riapertura ai servizi di linea della tratta tra Maniago e Gemona del Friuli;

- la Regione conferma a Fondazione FS la necessità di definire un contesto operativo per gli interventi di recupero funzionale e miglioramento qualitativo degli altri fabbricati e aree di stazione, posti lungo la linea turistica Sacile-Gemona, finalizzati al presidio, alla valorizzazione turistica dei territori e al miglioramento qualitativo di tali contesti;

- la Regione e Fondazione FS condividono che le attività di cui ai precedenti due punti, trovino definizione puntuale, con il necessario coinvolgimento di Rete Ferroviaria Italiana, in uno specifico atto da definire successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione

- è interesse della Regione promuovere collaborazioni tra la Fondazione FS, la società Ferrovie Udine-Cividale e Associazioni no profit di appassionati ferroviari nell'ambito della realizzazione di treni con materiale storico e finalizzate alla promozione del trasporto ferroviario turistico;

CONSIDERATO CHE:

- Fondazione FS metterà a disposizione due tipi di treni storici:

a) treno con **locomotiva a vapore** e carrozze (234 posti a sedere), composizione eventualmente ampliabile, previa verifica di disponibilità, per treni correlati a particolari eventi, fino a ulteriori due carrozze;

b) treno di **locomotiva Diesel e carrozze** (234 posti a sedere) composizione eventualmente ampliabile, previa verifica di disponibilità, per treni correlati a particolari eventi, fino a ulteriori due carrozze;

- che il periodo standard di utilizzo del materiale rotabile, compresi i trasferimenti dei treni e le soste tra il viaggio di andata e quello di ritorno è di 11 ore (aumentabili a 12 per particolari esigenze);

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente Convenzione, la REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA e FONDAZIONE FS intendono regolare i rapporti reciproci conseguenti a quanto esposto in precedenza e, in relazione a ciò:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

1.1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

2.1 - FONDAZIONE FS si impegna ad effettuare in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che accetta, l'attività di promozione turistica mediante l'utilizzo di treni storici della FONDAZIONE FS e/o del Gruppo FS aventi le caratteristiche e con le modalità indicate nell'Allegato 1 alla presente Convenzione e nelle date/periodi ivi riportate. Nel caso di date non ancora definite, la Regione comunicherà a FONDAZIONEFS le date di effettuazione dei servizi entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

2.2 - L'attività citata al precedente articolo 2.1 potrà essere aggiornata in accordo tra le Parti nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 18.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

3.1 – A titolo di rimborso parziale delle attività previste nel precedente articolo 2, e di tutte le attività ad esse correlate, come descritte nella presente convenzione, la Regione corrisponderà a FONDAZIONE FS un importo massimo complessivo pari a Euro 418.356,99 (euro quattrocentodiciottomilatrecentocinquantasei/99) ovvero Euro

380.324,54 più IVA al 10% per Euro 38.032,45 a valere sulle risorse regionali disponibili a bilancio per l'anno 2019, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal successivo articolo 8.3.

3.2 - Alla liquidazione del corrispettivo previsto dal precedente comma 3.1. la Regione provvederà successivamente al completamento da parte di FONDAZIONE FS delle attività previste dall'articolo 2 della presente Convenzione, previa ricezione della relativa fattura (entro 60 giorni dalla ricezione), emessa ai sensi di legge e sempre che FONDAZIONE FS abbia precedentemente trasmesso alla Regione la documentazione prevista dal successivo articolo 8.

3.3 - Le prestazioni contrattuali ai fini dell'IVA sono da intendersi come operazioni soggette alla scissione dei pagamenti ex Art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

3.4 - Le parti concordano che eventuali riduzioni di corrispettivo, derivanti da variazioni al programma di cui all'Allegato 1, non potranno superare il 10% dell'importo di cui all'articolo 3.1.

3.5 - Eventuali incrementi di corrispettivo derivanti da variazioni concordate al programma di esercizio di cui all'Allegato 1, potranno essere ammessi nei limiti delle disponibilità di bilancio.

ART. 4 – DURATA

4.1 - La presente Convenzione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione al 31 dicembre 2019 ed è prorogabile annualmente d'intesa tra le Parti, nei limiti delle disponibilità di Bilancio della Regione. In caso di proroga, l'Allegato 1 verrà conseguentemente aggiornato.

ART. 5 – OBBLIGHI DI FONDAZIONE FS

5.1 - La FONDAZIONE FS si impegna:

a) a comunicare alla Regione, entro dieci giorni dalla sottoscrizione della Convenzione

il nominativo di un rappresentante, che fungerà da referente per l'esecuzione delle attività previste dalla Convenzione e che dovrà seguire ed attuare il programma delle attività nei tempi e nei modi previsti dalla presente Convenzione;

b) a comunicare tempestivamente alla Regione ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione e sull'andamento delle attività, nonché eventuali variazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Stessa Regione;

c) a garantire la sicurezza dei passeggeri fino alla destinazione finale (andata e ritorno);

d) ad assicurare la regolarità e puntualità delle corse nel rispetto degli orari concordati;

e) a garantire adeguata pulizia ed igiene dei mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attività;

f) a fornire ogni informazione utile ai passeggeri (tramite l'Impresa Ferroviaria a bordo treno e il Gestore dell'Infrastruttura a terra), sia nella gestione di eventuali perturbazioni di esercizio, sia nel corso del viaggio;

g) alla raccolta dei reclami e suggerimenti da parte dei viaggiatori;

h) a pubblicizzare adeguatamente le corse sui propri canali di comunicazione in accordo con la Regione;

i) ad assicurare alla Regione la disponibilità dei dati di vendita e origine-destinazione dei viaggiatori (laddove disponibili), antecedentemente alla realizzazione del treno, con modalità che saranno concordate con la Regione, utili alla gestione delle attività a terra correlate alla presenza del treno. Tale disponibilità potrà comprendere, ove disponibile, anche l'accesso del personale regionale a specifico portale.

j) ad assicurare un idoneo canale di comunicazione con il personale incaricato della gestione operativa del treno, anche nella giornata di effettuazione, per contatti e

comunicazioni da parte del personale regionale incaricato della gestione della convenzione, fornendo i relativi recapiti (telefonia mobile, mail); ad assicurare l'editing, la promozione e la pubblicizzazione del programma annuale, mensile e giornaliero dei treni programmati attraverso i mezzi ed i canali di sua diretta competenza. Fondazione FS si adopererà per utilizzare, ove possibile, altri canali di comunicazione dell'Impresa Ferroviaria, come Monitor Self Service e monitor biglietterie, al fine di promuovere il programma dei treni storici in regione. Fondazione FS si impegna altresì a fornire l'editing per la pubblicazione del programma annuale dei treni di cui alla presente Convenzione, da distribuire anche presso le biglietterie e gli altri i punti di contatto con i viaggiatori in collaborazione con la DR FVG di Trenitalia. Tali attività saranno preventivamente condivise con la Regione.

k) a valutare la possibilità di numerazione dei posti a sedere sulle carrozze utilizzate per i treni programmati, anche al fine di risolvere il disallineamento con il titolo di viaggio emesso che indica il posto a sedere.

l) a correlarsi con i referenti territoriali che cureranno la promozione delle attività sul territorio, nei modi e nei tempi che saranno convenuti con la regione stessa;

m) a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il cronoprogramma aggiornato relativo delle attività di restauro e di riutilizzo del deposito ferroviario storico di Casarsa della Delizia, che sarà finalizzato, quale struttura correlata al Polo Storico Museale di Campo Marzio a Trieste, al rimessaggio (laddove necessario e tecnicamente fattibile) di parte del materiale storico utilizzato per la realizzazione dei servizi della presente convenzione, nonché a tenere costantemente informata la regione sull'avanzamento delle attività;

n) a valutare, concordemente con la Regione, collaborazioni con la società Ferrovie

Udine-Cividale e con Associazioni no profit di appassionati ferroviari nell'ambito della realizzazione di treni con materiale storico e finalizzate alla promozione del trasporto ferroviario turistico;

o) a valutare la possibilità di disporre di impianti di diffusione sonora a bordo treno, finalizzati alla gestione delle attività di animazione e informazione;

p) ad assicurare l'accesso ai treni programmati al personale Regionale incaricato nonché ai soggetti individuati dai referenti territoriali per attività informative a bordo treno;

q) a consentire l'accesso a bordo treno e la distribuzione, da parte di soggetti che saranno via via comunicati dalla Regione, di materiale informativo attinente il territorio attraversato dal treno o gli eventi correlati nonché di questionari di gradimento;

r) a proporsi come parte attiva nel raccogliere osservazioni e segnalare eventuali anomalie o scostamenti rispetto al servizio programmato, o evidenze di criticità in relazione all'informazione ai viaggiatori in stazione, segnalandole al gestore dell'infrastruttura e fornendo pronto riscontro alla Regione sulle motivazioni e le azioni correttive poste in essere.

ART. 6 – ALTRI OBBLIGHI DI FONDAZIONE FS

6.1 – Ai fini dell’attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, FONDAZIONE FS si impegna a svolgere le funzioni di vettore di trasporto, ed in particolare si impegna, a titolo non esaustivo:

- ad utilizzare i treni storici propri o del Gruppo FS per offrire le corse previste dall'Allegato 1;
- a garantire lo svolgimento delle corse con i treni storici nelle date concordate tra le Parti ai sensi dell’articolo 2.1;
- a provvedere alla presenza sul territorio regionale di materiale rotabile sufficiente ad assicurare il regolare svolgimento dei treni programmati e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle composizioni programmate.

FONDAZIONE FS assume ogni responsabilità connessa e/o derivante dalla sua funzione di vettore di trasporto e dallo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, manlevando e tenendo comunque indenne la REGIONE da ogni relativa responsabilità.

6.2 – Per ogni corsa sarà prevista l'emissione di un biglietto a carico dei singoli viaggiatori. I biglietti saranno venduti, per conto e su incarico di FONDAZIONE FS, attraverso canali di vendita gestiti da Trenitalia S.p.A. Sarà facoltà delle Parti concordare ulteriori canali di vendita, ove opportuno.

6.3 – FONDAZIONE FS applicherà le tariffe da utilizzare per i biglietti relativi alle corse con i treni storici, definite dalla REGIONE con deliberazione giunta n. 2453 dd. 21.12.2018, del valore, per viaggi di andata e ritorno, di euro 15 per adulti e 7,5 per ragazzi (4-12 anni) per i treni trainati da locomotiva a vapore e di euro 10 per adulti e 5,0 per ragazzi (4-12 anni) per i treni trainati con locomotiva diesel. I bambini con età inferiore a 4 anni viaggiano gratis. Resta salva la possibilità di concordare tra le parti ulteriori e diversi titoli di viaggio, finalizzati alla migliore attrattività turistica, nel corso

della vigenza della presente convenzione.

6.3 – Sarà valutata da Fondazione FS la definizione di un sistema di prenotazione dei posti per garantire una fruibilità adeguata ai viaggiatori.

6.4. - FONDAZIONE FS si obbliga inoltre, all'interno del Corrispettivo definito dal presente atto, a sostenere altresì i costi di realizzazione grafica delle locandine pubblicitarie ed i servizi di stazione e relativa informazione al pubblico, la comunicazione attraverso i propri canali di Stampa ed Internet.

ART. 7 – ANNULLAMENTI

7.1 - L'annullamento di ogni corsa programmata da parte di FONDAZIONE FS ad eccezione di quelli dovuti a cause di forza maggiore (includendo tra esse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche eventuali ordinanze sindacali e/o di altre autorità pubbliche che possano in qualsiasi modo incidere totalmente e/o parzialmente - secondo la valutazione tecnica effettuata da FONDAZIONE FS e/o RFI e/o altra società del Gruppo FS che la REGIONE dichiara fin da ora di accettare - sui trasporti programmati), comporta una detrazione pari al 10 % del corrispettivo per treno programmato in favore della REGIONE, escluso espressamente il maggior danno. Tale detrazione, sarà dovuta da FONDAZIONE FS solo nel caso in cui non sia possibile riprogrammare la corsa - d'intesa con la REGIONE - entro i 90 (novanta) giorni successivi rispetto alla data originariamente prevista per la partenza.

ART. 8 –MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

8.1 - Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente CONVENZIONE, la REGIONE ha confermato la disponibilità di risorse finanziarie pari a € 418.356,99 (euro quattrocentodiciottomilatrecentocinquantasei/99) IVA 10% inclusa e comprensivi di qualsiasi onere di legge, derivanti dalla normativa vigente.

8.2 – La FONDAZIONE FS dovrà presentare alla REGIONE, in unica soluzione, la

seguinte documentazione giustificativa necessaria per l'erogazione del corrispettivo previsto al precedente articolo 3:

- a) relazione finale analitica concernente l'effettuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, con specifica indicazione delle corse realizzate e dei risultati raggiunti e corredato da documentazione fotografica;
- b) attestazione dell'importo dei titoli di viaggio venduti;
- c) fattura dell'importo del saldo.

Al ricevimento della documentazione di cui sopra, LA REGIONE provvederà al pagamento del corrispettivo, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, mediante mandato di pagamento in favore della FONDAZIONE FS. Fermo restando quanto previsto al sopra citato capoverso, resta inteso che in caso di disaccordo in merito alla completezza della documentazione le Parti si incontreranno in buona fede per valutare la predetta documentazione e concordare le modalità per la relativa eventuale integrazione.

8.3 – Le Parti concordano che la REGIONE potrà rideterminare l'importo del corrispettivo previsto dal precedente articolo 3 qualora la documentazione giustificativa dovesse mostrare che nella vendita dei titoli di viaggio vi siano stati incassi superiori a quelli previsti nella valorizzazione economica formulata dalla stessa FONDAZIONE FS (allegato 1). In tal caso, la differenza tra il maggior incasso realizzato da FONDAZIONE FS e l'incasso preventivato sarà detratto dal corrispettivo a carico della REGIONE, a valere sui fondi di cui sopra. Di contro, qualora dalla vendita dei titoli di viaggio si dovessero riscontrare incassi inferiori a quelli previsti FONDAZIONE FS provvederà, con risorse proprie, alla copertura finanziaria della differenza tra l'incasso realizzato e quello preventivato.

8.4 – La FONDAZIONE FS si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. A tal fine FONDAZIONE FS comunica i seguenti estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, su cui la REGIONE effettuerà i pagamenti previsti dalla presente Convenzione:

- a) cod. IBAN IT52T0200805351000102534914;
- b) presso UNICREDIT SPA
- c) generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto

corrente stesso:

- 1. Rosj Catalano CTLRSJ68R66C351C
- 2. Adolfo Bellabona BLLDLF55B02B963H;
- 3. Paolo Sgavicchia SGVPLA59S18H501R;
- 4. Stefano Pierini PRNSFN65A23H501E;
- 5. Massimo Glauco Rizzi RZZMSM65B14H224P

Ogni modifica delle suddette informazioni dovrà essere tempestivamente comunicata da FONDAZIONE FS alla REGIONE.

ART. 9 – OBBLIGHI DELLE PARTI

9.1 - FONDAZIONE FS e REGIONE si impegnano a comunicare costantemente e fornirsi i necessari aggiornamenti in merito all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

9.2 - Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008.

ART. 10 – INTERVENTI SU STAZIONI E FERMATE DELLA FERROVIA TURISTICA SACILE-GEMONA ED ALTRE ATTIVITA' DI CARATTERE PROMOZIONALE

10.1 - Fondazione FS, si impegna a valutare la possibilità di definire e realizzare con proprie risorse e l'eventuale concorso di fondi privati, in via sperimentale, due interventi rispettivamente di recupero e rinnovo funzionale dei locali e delle aree esterne della stazione ferroviaria di Meduno e di realizzazione di un nuovo blocco servizi e di sistemazione delle aree esterne nella fermata di Cornino, poste sulla ferrovia Turistica Sacile-Gemona, finalizzati a valorizzare sotto il profilo turistico tali infrastrutture, anche in previsione della futura riapertura ai servizi di linea della tratta tra Maniago e Gemona del Friuli.

10.2 – Al fine di definire il contesto generale, le modalità puntuali, e le tempistiche di realizzazione dei suddetti interventi, Fondazione FS e la Regione convengono di definire, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, uno specifico atto che dovrà vedere il necessario coinvolgimento e partecipazione anche del gestore/proprietario degli immobili e delle aree di cui trattasi.

10.3 –Al fine di assicurare un necessario coordinamento con i territori interessati, gli interventi di cui al comma 10.1 saranno definiti, oltre che in condivisione con la Regione anche, rispettivamente, con i Comuni di Meduno e di Forgaria nel Friuli e con altri soggetti coinvolti. Potranno a tal fine essere recepite da Fondazione FS, eventuali proposte già definite dai predetti Enti Locali o da soggetti privati che concorrano finanziariamente alla realizzazione dei suddetti interventi.

10.4 Le Parti concordano sulla necessità di definire un contesto operativo per gli interventi di recupero funzionale e miglioramento qualitativo degli altri fabbricati e aree di stazione, posti lungo la linea turistica Sacile-Gemona, finalizzati al presidio, alla valorizzazione turistica dei territori e al miglioramento qualitativo di tali contesti anche in considerazione del carattere assolutamente peculiare della Ferrovia Turistica Sacile Gemona. In ragione di ciò Fondazione FS si impegna a collaborare con la Regione alla

promozione dei necessari accordi con Rete Ferroviaria Italiana, finalizzati ad assicurare un costante presidio di tali spazi e la relativa valorizzazione in chiave turistica e di promozione del territorio.

10.5 Nell'ambito delle azioni di cui al comma 10.2 e 10.4, potranno essere definite anche le modalità operative finalizzate a consentire, all'interno degli spazi di stazione l'insediamento di Microimprese, come definite dall'articolo 2 della Legge regionale n. 3/2015 (Rilancimpresa) e, s.m.i., nell'ambito di progetti di promozione del territorio e delle attività legate al turismo.

10.6 Fondazione FS si impegna a valutare la realizzazione di un intervento di restauro di materiale storico ferroviario finalizzato ad assicurare la disponibilità di una carrozza da dedicare alla realizzazione di attività di promozione del territorio regionale, di eventi e di prodotti tipici del territorio, da utilizzare per i viaggi dei treni con materiale storico da sviluppare nell'ambito della presente o di successive Convenzioni.

ART. 11 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

11.1 - Tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti dalla FONDAZIONE FS nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e rivolti al pubblico (a scopo esemplificativo e non esaustivo, pubblicazioni di ogni genere, cataloghi, brochure, filmati, video, ecc.) dovranno contenere i loghi della REGIONE e dovranno essere concordati per iscritto tra le Parti.

ART. 12 – RISOLUZIONE

12.1 - In caso di inadempimento di una delle Parti dagli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la stessa potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile.

ART. 13 – RECESSO

13.1 - E' facoltà delle Parti recedere dalla presente Convenzione, in qualsiasi momento,

per giustificato motivo oggettivo e documentato, con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni da inviare all'altra Parte con raccomandata A/R o PEC, con esclusione di ogni corrispettivo o indennizzo per l'esercizio del diritto di recesso. Fermo restando quanto sopra previsto, in caso di recesso, la FONDAZIONE FS ha diritto al pagamento di un compenso commisurato al servizio fino ad allora prestato.

ART. 14 – OSSERVANZA DI NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

14.1 - La FONDAZIONE FS è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento delle attività oggetto della Convenzione. Essa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e ad osservare la normativa vigente sotto ogni profilo, compreso quello previdenziale e della sicurezza. Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008.

ART. 15 – TUTELA DELLA PRIVACY

15.1 - Le Parti dichiarano di essere consapevoli che i dati che tratteranno nell'espletamento della presente Convenzione sono anche dati personali (tra cui i dati relativi ai dipendenti/ collaboratori delle Parti) e, come tali, sono soggetti al Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo n. 679/16.

15.2 - Le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in esecuzione della presente Convenzione in conformità e nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/16; a tal fine, ciascuna Parte accetta, fin da ora e ove applicabile, la nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'Art. 29 del D.lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati forniti dell'altra Parte nell'esecuzione della stessa.

15.3 – Nel caso di applicazione di quanto previsto al precedente comma 15.2, in qualità di responsabile, ciascuna Parte è a conoscenza degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 196/2003 e dovrà attenersi, per l'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione e seguenti atti applicativi, alle seguenti istruzioni: trattare i dati nel perseguimento delle sole finalità connesse all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione e seguenti atti applicativi; non comunicare a terzi, al di fuori delle ipotesi di cui alla presente Convenzione e seguenti atti applicativi e/o diffondere i dati personali oggetto di trattamento; fornire agli incaricati le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali e curare affinché operino in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari; aver cura che i dati, sia in modalità cartacea che informatica, siano trattati per i soli fini connessi all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione e seguenti atti applicativi e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali; conservare i dati personali per il solo tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

15.4 - In caso di applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 15.2 e 15.3, la nomina a responsabile cesserà automaticamente con la cessazione della Convenzione, salva l'osservanza degli obblighi di riservatezza anche a seguito della predetta cessazione.

15.5 - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., le Parti sono a conoscenza che (i) i dati personali forniti potranno essere inseriti nelle rispettive banche dati, per la gestione contabile, amministrativa e tecnica degli stessi solo limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione e atti applicativi e da persone all'uopo nominate responsabili/

incaricati del trattamento; (ii) tali dati potranno essere forniti solo ed esclusivamente per le necessità di cui sopra anche ad altre società facenti parte del Gruppo FS o ai soggetti terzi di cui le Parti dovessero eventualmente avvalersi, ovvero in forza delle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

15.6 - Le Parti, inoltre, confermano di essere a conoscenza dei diritti spettanti agli interessati in forza dell'art. 7 del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i., sulla tutela dei dati personali, e in particolare, del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi dati; a tal fine garantiscono l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali previsto dall'art. 7 D.lgs. n.196/2003.

ART. 16 – REGISTRAZIONE

16.1 - La presente Convenzione sarà registrata in solo caso d'uso. Tutte le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 17 – VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE

17.1 – Le Parti potranno avvalersi di propri funzionari per la vigilanza sullo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, anche in riferimento ai diritti, la dignità dei fruitori del servizio, e laddove necessario, anche mediante verifica sul posto di eventuali lamentele di questi ultimi.

ART. 18 – VARIAZIONE DEGLI ASPETTI ESECUTIVI – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

18.1 - I termini e le modalità di esecuzione, laddove si manifestassero delle carenze, potranno essere rivisitati e modificati congiuntamente da entrambe le Parti, fermo restando che ogni modifica e/o integrazione alla presente Convenzione potrà essere effettuata esclusivamente in forma scritta in accordo tra le Parti.

ART. 19 – CONTROVERSIE FRA LE PARTI

19.1 - Ogni controversia inerente la presente Convenzione, incluse quelle relative alla

sua efficacia, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trieste, con esclusione di ogni altro Foro concorrente e/o alternativo.

ART. 20 - NORME APPLICABILI

20.1 – La presente Convenzione è retta dal diritto italiano. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle norme vigenti applicabili in materia.

ART. 21 - COMUNICAZIONI

21.1 - Ogni comunicazione inerente e/o conseguente la presente Convenzione dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata ed indirizzata ai seguenti indirizzi:

- FondazioneFS-Piazza della Croce Rossa, 1 ROMA
- direzione@fondazionefs.it
- amministrazione@pec.fondazionefs.it
- territorio@certregione.fvg.it.

21.2 - Eventuali cambiamenti di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicati all'altra Parte con le medesime modalità di cui al precedente articolo 21.1 e diverranno efficaci dal momento in cui perverranno a conoscenza del destinatario.

ART. 22 - OSSERVANZA NORMATIVA EX D. LGS. 231/2001 E CODICE ETICO

22.1 - Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione e di conoscere il Codice Etico e di Comportamento nonché l'eventuale Modello Organizzativo adottato dall'altra Parte ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e di impegnarsi (anche per conto dei propri dipendenti, soci, amministratori, fornitori, agenti, collaboratori e ausiliari) a rispettarne i contenuti. In caso di inadempimento a quanto previsto l'altra Parte ha facoltà di risolvere con effetto immediato la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1456 c.c. senza necessità di messa in mora alcuna, fatto salvo il risarcimento del danno.

22.2 - Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra Parte:

- a) di svolgere tutte le attività relative alla presente Convenzione nel pieno rispetto della normativa applicabile;
- b) di non aver mai effettuato alcun pagamento o corrisposto gratifiche, emolumenti, tangenti o altri impropri benefici a un pubblico ufficiale o a un privato, né aver mai riportato condanne per violazione di norme contro la corruzione o di norme contemplate nel Decreto Legislativo 231/2001;
- c) di provvedere a comunicare immediatamente all'altra Parte qualunque atto passato, presente o futuro, di cui dovesse venire a conoscenza, in contrasto o potenzialmente contrastante con qualunque normativa contro la corruzione e/o con le norme richiamate dal suddetto Decreto;
- d) di essere a conoscenza che l'altra Parte è o potrebbe essere tenuta al rispetto di norme nazionali contro la corruzione e che l'inosservanza da parte di essa o del proprio personale di tale normativa, del predetto Decreto e del Codice Etico e di Comportamento potrebbe far sorgere in capo all'altra Parte e/o ai suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori che prestano la propria attività in favore dell'altra Parte, e/o ai suoi azionisti o società controllate, responsabilità penali, amministrative e civili, e di impegnarsi a non porre in essere alcuna condotta che possa esporre l'altra Parte a procedimenti, sanzioni o perdita di benefici ai sensi del Decreto e del Codice Etico e di Comportamento.

ART. 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

23.1 Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione

della presente Convenzione;

- dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione;

- si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

23.2 Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente capo, ovvero una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata della Convenzione, la stessa si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) s.m.i. e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per la REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ing. Sandro Chiarandini (*sottoscritto digitalmente*)

Per Fondazione FS Italiane

Ing. Luigi Cantamessa (*sottoscritto digitalmente*)

SERVIZI FERROVIARI CON MATERIALE STORICO - PROGRAMMA 2019		
DATA	TRENO	PERCORSO E FERMATE
31 marzo	Treno delle Città Unesco	Trieste - Monfalcone - Cervignano - <u>Palmanova</u> - Udine - <u>Cividale del Friuli</u>
12 maggio	Treno dei giardini	Udine - Gemona del F. - Forgaria B.A. - <u>Pinzano al T.</u> - Travesio - Meduno - Maniago - Montereale Valcellina - Aviano - <u>Sacile (Vistorta)</u>
18 maggio	Treno Pordenoneviaggia - Alla scoperta della città	Trieste-Monfalcone-Gorizia-Udine- <u>Pordenone</u>
19 maggio	Treno delle orchidee	Pordenone - Sacile - Aviano - Maniago - Fanna Cavasso - Pinzano al T.- <u>Osoppo</u>
26 maggio	Treno di èstoria	Trieste- Monfalcone-Sagrado-Gorizia
2 giugno	Enjoy Collio - Treno del vino	Trieste - Monfalcone - Sagrado - <u>Gorizia - Cormons</u>
9 giugno	Treno natura	Treviso - Conegliano - Sacile - Aviano - Maniago - Travesio - Pinzano al T. - <u>Cornino</u>
23 giugno	Treno "Aria di festa"	Treviso - Conegliano - Sacile - Aviano - Maniago - <u>Cornino (San Daniele del Friuli)</u>
30 giugno	Treno "Lungo le ciclovie del Friuli"	Pordenone - Sacile - Aviano - Maniago - Travesio - Pinzano al T. -Forgaria B.A. - <u>Gemona del F.</u>
7 luglio	Treno "La Valcellina tra Borghi e Natura"	Treviso - Conegliano - Sacile - Aviano - <u>Montereale Valcellina</u>
14 luglio	Treno "Tra Laguna e Mare"	Latisana - <u>San Giorgio di Nogaro (Marano Lagunare)</u> - Cervignano - Monfalcone <u>Miramare</u> . Per il ritorno partenza da Trieste Centrale
21 luglio	Treno delle lame	Treviso (Udine) - Conegliano - Sacile - Budoia - Aviano - Montereale Valcellina - <u>Maniago</u>
4 agosto	Tempus Express	Sacile - Aviano - Maniago - Pinzano al T. - <u>Gemona del F.</u>
25 agosto	Treno del Confine: Storia e paesaggi tra la Repubblica di Venezia e la Grande Guerra	Trieste, Monfalcone, Cervignano del Friuli, <u>Palmanova</u> , Udine, Gorizia, <u>Sagrado (Gradisca)</u> , <u>Redipuglia</u> , Monfalcone, Trieste
1 settembre	Treno dei borghi più belli d'Italia	Gemona - Forgaria B.A.- Pinzano al T. - <u>Travesio</u> - Meduno - Maniago - Montereale Valcellina - Aviano - <u>Budoia (Polcenigo)</u>
14 settembre	Treno di Friuli DOC	Trieste - Monfalcone - Sagrado - Gorizia - Cormons- <u>Udine</u>
15 settembre	Treno di Pasolini	Udine - Codroipo - <u>Casarsa della Delizia</u> - <u>San Giovanni di Casarsa</u> - <u>San Vito al Tagliamento</u>
22 settembre	Treno della poesia	Pordenone - Sacile - <u>Aviano</u> - Budoia - <u>Meduno</u>
29 settembre	Treno "Tra Mosaici, Castelli e Natura"	Udine - Codroipo - Casarsa - Pordenone - Sacile - Maniago - <u>Travesio (Spilimbergo)</u>
6 ottobre	Treno "Sapori d'autunno"	Udine - Gemona del F. - Cornino - <u>Pinzano al T.</u> - <u>Fanna - Cavasso N.</u>
13 ottobre	Treno "Barcolana Express"	Udine - Cormons - Gorizia - Sagrado - Monfalcone - <u>Trieste</u>
13 ottobre	Treno delle mele antiche	Treviso - Conegliano - Sacile - Budoia - Aviano - <u>Montereale Valcellina (Andreis)</u>
27 ottobre	Treno della zucca	Trieste - Monfalcone - Gorizia - Cormons - Udine - <u>Venzone</u>
3 novembre	Treno della grande guerra	Udine - Gemona del F. - <u>Cornino - Pinzano al T.</u>
10 novembre	Treno "Festa del formaggio"	Sacile - Maniago - Aviano - Pinzano - <u>Gemona del F.</u>
8 dicembre	Treno dei presepi e dei mercatini di Natale	Gemona -Forgaria B.A. - Pinzano al T. - <u>Maniago - Sacile</u>

I servizi evidenziati in giallo sono programmati con treno a vapore

IN GRASSETTO SOTTOLINEATO LE SOSTE LUNGHE. Nel caso il programma preveda attività in località diverse da quella della stazione ove si sviluppa la sosta lunga del treno, sono evidenziate tra parentesi, se già definite).

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	29/03/2019
Nome	CONVENZIONE REGIONE FVG- FONDAZIONEFS 2019.PDF.P7M
Impronta	929D1C3EA977BDBBC95F469BF4BCD5935D1C9374D67995C22AED3D15DDDC1B31
Dimensione (Byte)	187,517

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	TERINF-CON-2019-45-P
Verso	Partenza
Data registrazione	29/03/2019

FIRME DIGITALI	
Numero firme	2

FIRMA 1	
Firmatario	LUIGI CANTAMESSA
Codice Fiscale	TINIT-CNTLGR77C17L388O
Codice Identificativo	18949621
Ente Certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione	FONDAZIONE FS ITALIANE
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	57 1E 06 96 5D E5 D7 73 08 9C 68 AF FC 91 6F 29 40 BD DC 25 0B 6C 02 59 9A 8A 56 B2 6A 45 DB 78 28 8A AE AB 33 A2 69 40 D4 CF 10 B0 C1 F2 71 43 58 71 A1 BC 75 25 6E 8F C9 3F 55 88 C3 22 7C 45 1B 75 3F 2C BE 18 7A 4E 19 4D DE 51 5B 22 34 43 FA DC 11 35 33 A5 45 6E B1 D8 E6 FC 7F B2 86 64 95 FE 94 81 95 DD 26 77 87 1F 5B 80 C4 03 FF 7F E8 18 C0 02 3F E0 3A C1 B6 9F A5 39 17 FB BC E7 94 55 4F A0 E8 81 0E 41 CF 8D 42 FC A9 DF 2A 59 0B D8 26 79 C2 74 79 ED F7 60 72 DE 93 C7 F5 6E 80 DC 7C 73 59 62 AC 68 7E B9 21 E3 85 09 10 28 A4 51 B5 EE 26 DA 58 08 C6 1E 56 C0 8B 6D 02 7A 34 B0 DC 49 35 EA 65 DE DD 45 24 81 30 5B 07 12 03 FB F8 2B B6 77 6C D5 3E 25 AF 79 C6 24 25 89 05 8C CF 98 99 2B D9 29 1B 58 EA 95 B7 42 C7 AB 7F 58 D8 E6 74 1A C1 2E 46 DF B5 22 86 FC 7D 43
Data e ora della Firma	29/03/2019 12:52:36 GMT
Validità del certificato	Dal 28/09/2018 00:00:00 GMT al 27/09/2021 23:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	SANDRO CHIARANDINI
Codice Fiscale	CHRSDR55S14L483H
Codice Identificativo	201614899337
Ente Certificatore	InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione	NON PRESENTE
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	AB 9B 28 18 75 5C 29 57 F2 FE AE 43 4A D4 EB D9 DD AA 17 CE A3 CD C6 5B 4C 27 4F 52 BB 21 20 54 E8 CA 44 E3 41 6A 54 63 F5 F9 D5 CA 26 1D DE 55 59 14 9E 4C FC 05 38 BB 08 C1 09 33 50 51 7A E3 AD 24 60 09 1F 43 64 30 79 85 BC 21 CB 81 02 64 FB D4 9D A8 24 32 64 4A DA A7 D6 C9 54 68 6A EC 57 9B 3B 84 10 87 C5 09 D4 BF D5 1B 24 35 75 8F 0F 63 D9 1D F0 1B D8 55 5D 97 29 27 F9 39 97 7B E7 DC F5 DA E1 FA 90 66 C9 E6 C9 5E 83 90 E0 15 AE FB 07 61 D6 F6 0E 3B F6 BC 87 16 C9 39 C4 CB 2B B8 B0 FD D4 07 1E 62 6A 01 08 F5 64 D0 07 D0 98 BE C5 4B 3C A4 6A 20 73 D8 25 38 7D 4E 50 47 D3 F8 43 02 C9 C7 D0 0B 40 98 43 76 DB 7B 2F B7 35 E6 4C 41 69 F4 2B A3 54 BF E9 D7 DB 5B 35 1B 3F 6C C6 8B 57 FE 25 98 18 0F A1 02 15 84 5C 73 29 86 69 5C 51 A5 56 10 49 7B 86 B0 FF F6 EC 60
Data e ora della Firma	29/03/2019 13:43:06 GMT
Validità del certificato	Dal 01/12/2016 08:18:08 GMT al 01/12/2019 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	